



Bruxelles, 24 maggio 2024
(OR. en)

10255/24

LIMITE

JAI 866
COPEN 278
DROIPEN 156
FREMP 261
SOC 393
CODEC 1338

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0250(COD)**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda)/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI - Orientamento generale

I. CONTESTO

1. Il 12 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI¹, il cui obiettivo è affrontare problemi specifici che richiedono miglioramenti mirati del quadro esistente, al fine di migliorare l'esercizio dei diritti delle vittime.

¹ Doc. 11840/23.

2. Il progetto di direttiva si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (procedura legislativa ordinaria).
3. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 13 dicembre 2023².
4. Il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" (COPEN) ha discusso la proposta nelle riunioni del 22 settembre 2023, del 16 ottobre 2023, del 10 gennaio 2024, del 23 febbraio 2024, del 15 marzo 2024, del 15 e 16 aprile 2024 e del 17 maggio 2024 e ha raggiunto un accordo sul testo che figura nell'allegato della presente nota.
5. In seno al Parlamento europeo, la responsabilità principale è attribuita alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e alla commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM). María Soraya Rodríguez Ramos e Javier Zarzalejos sono stati nominati relatori. La relazione è stata presentata il 25 marzo 2024; il Parlamento europeo ha adottato il suo mandato negoziale nella seduta plenaria dell'11 aprile 2024 e la proposta è stata deferita alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) e a quella per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) per avviare i negoziati interistituzionali.

II. CONCLUSIONE

6. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
 - a) confermare l'accordo sul testo dell'orientamento generale che figura nell'allegato³ della presente nota e
 - b) raccomandare al Consiglio di raggiungere, tra i punti "A" di una delle prossime sessioni, un accordo sull'orientamento generale di cui all'allegato della presente nota, per consentire alla presidenza di condurre i negoziati.

² GU C, C/2024/1592, 5.3.2024, pag. 1.

³ Le modifiche rispetto alla proposta iniziale sono indicate in **grassetto** o con [...].

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁴ GU C, C/2024/1592, 5.3.2024, pag. 1.

⁵ GU C [...] del [...], , pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Onde garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali, l'Unione ha adottato la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (2) La Commissione ha esaminato il modo in cui le vittime hanno fatto valere i diritti derivanti dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e ha pubblicato i risultati di tale analisi in una relazione di valutazione⁷. Dalla valutazione emerge che, sebbene abbia globalmente apportato i benefici attesi e abbia inciso positivamente sui diritti delle vittime, la direttiva 2012/29/UE non ha risolto alcuni specifici problemi relativi a tali diritti. Tra le carenze individuate figurano l'insufficiente capacità delle vittime di avvalersi dei diritti di accesso alle informazioni, di assistenza e di protezione secondo le esigenze individuali di ciascuna persona, di partecipare ai procedimenti penali e di ottenere in tale ambito una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La presente revisione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio **mira a rispondere** alle carenze riscontrate nella valutazione e in numerose consultazioni.

⁶ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Valutazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 (SWD/2022/0179 final).

- (3) Al fine di fornire alle vittime mezzi moderni e agevoli per esercitare i propri diritti, gli Stati membri dovrebbero consentire loro di comunicare per via elettronica con le autorità nazionali competenti. Le vittime dovrebbero avere la possibilità di utilizzare, **ove disponibili**, strumenti elettronici per ricevere informazioni sui loro diritti e sul loro caso, per denunciare i reati e per altre comunicazioni con le autorità competenti e con i servizi di assistenza attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Le vittime dovrebbero poter scegliere **tra i metodi** di comunicazione **messi a loro disposizione** e gli Stati membri **possono** prevedere a tal fine tecnologie dell'informazione e della comunicazione in alternativa ai metodi di comunicazione consueti, senza tuttavia sostituirli [...]. **Le vittime dovrebbero poter continuare a disporre, ove lo desiderino, di modalità di comunicazione in presenza, ivi compreso con le autorità competenti e con i servizi di assistenza.**

- (4) Al fine di garantire ampi canali di comunicazione, tenendo conto della complessità delle esigenze delle vittime in relazione al loro diritto di accesso alle informazioni, chiunque subisca un reato, indipendentemente dal luogo dell'Unione in cui esso sia stato commesso e dalle circostanze, dovrebbe poter accedere a una linea telefonica di sostegno utilizzando il numero 116 006, valido in tutta l'UE [...]. **Gli Stati membri possono offrire tali servizi anche attraverso altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione sicure e accessibili, comprese applicazioni online e siti web. Il sostegno telefonico dovrebbe fornire alle vittime informazioni sui loro diritti e sostegno emotivo e dovrebbe reindirizzarle verso la polizia o altri servizi, comprese altre linee telefoniche di sostegno specialistiche, se necessario. Le linee telefoniche possono essere gestite da volontari formati in grado di fornire sostegno emotivo, che può essere inteso come un approccio empatico nei confronti delle vittime affinché si sentano accettate e al sicuro e possano esprimersi liberamente. Dovrebbero inoltre indirizzare le vittime verso altre linee telefoniche di sostegno specialistiche di cui alla decisione 2007/116/CE della Commissione⁸, come il numero armonizzato della linea telefonica di sostegno per minori "116 111", per minori scomparsi "116 000" e per vittime di violenza contro le donne "116 016". Le linee telefoniche di sostegno dovrebbero essere disponibili nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri sono tuttavia incoraggiati a fornire tali servizi anche in almeno una delle altre lingue più utilizzate nel loro territorio, che dovrebbe essere determinata da ciascuno Stato membro sulla base di criteri oggettivi. Per facilitare l'offerta di questo servizio in una lingua supplementare, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame l'eventualità di avvalersi di tecnologie moderne, come le applicazioni di traduzione e di interpretazione, nonché del servizio di interpretazione telefonica. Le linee telefoniche di sostegno dovrebbero funzionare secondo le norme generali applicabili ai servizi di assistenza alle vittime e dovrebbero essere riservate, gratuite e nell'interesse delle vittime.**

⁸ Decisione 2007/116/CE della Commissione, del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 30).

- (5) La linea telefonica di sostegno generale per le vittime non dovrebbe interferire col funzionamento delle linee telefoniche di sostegno dedicate e specializzate, come le linee di assistenza telefonica per minori e per le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica, conformemente alla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ [sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica]. Le linee telefoniche di sostegno generali per le vittime dovrebbero funzionare in aggiunta alle linee telefoniche di sostegno specializzate.

⁹ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).

- (6) La denuncia di reati nell'Unione dovrebbe essere migliorata per combattere l'impunità, evitare la vittimizzazione ripetuta e garantire società più sicure. È necessario combattere l'indifferenza nei confronti della criminalità, [...] **assistendo** le vittime e creando ambienti più sicuri per la denuncia dei reati da parte delle vittime. **È importante che gli Stati membri provvedano affinché le vittime che sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dallo status di soggiorno, non siano scoraggiate dal denunciare e siano trattate in modo non discriminatorio per quanto riguarda il loro status di soggiorno conformemente agli obiettivi della presente direttiva. Per proteggere tutte le vittime dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, è importante adottare un approccio incentrato sulle vittime. In particolare, è opportuno garantire che l'esecuzione della procedura di rimpatrio a norma della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ non impedisca alle vittime di esercitare il loro diritto di essere ascoltate ai sensi della presente direttiva. Conformemente alla direttiva 2008/115/CE, gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare e devono adempiere l'obbligo previsto da tale direttiva di tenere conto il più possibile delle esigenze particolari delle persone vulnerabili durante il periodo per la partenza volontaria, qualora tale periodo sia stato concesso a norma di detta direttiva.**

¹⁰ **Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (*GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98*).**

Tutte le vittime vulnerabili, come i minori o le vittime in stato di trattenimento, che si trovano in una situazione di intimidazione, oppure che sono dipendenti dall'autore del reato o la cui mobilità è limitata, dovrebbero poter denunciare il reato in condizioni che tengano conto della loro situazione particolare e in linea con **pertinenti** protocolli **o orientamenti** specificamente istituiti a tal fine. **È importante che gli Stati membri incoraggino chiunque sappia o sospetti, in buona fede, che è stato commesso un reato o che possa prodursi un ulteriore atto di violenza, a segnalarlo alle autorità competenti.**

(6 bis) Gli Stati membri dovrebbero agevolare l'indirizzamento delle vittime che abbiano una particolare esigenza di ulteriore sostegno psicologico, dimostrata da una valutazione individuale, verso i servizi in grado di fornire tale ulteriore sostegno psicologico, tenendo conto della disponibilità di risorse e di detti servizi.

- (7) Dovrebbero essere disponibili servizi di assistenza mirati e integrati per molte tipologie di vittime con esigenze specifiche. Tali tipologie possono annoverare non solo le vittime di violenza sessuale, di violenza di genere e di violenza domestica, ma anche le vittime della tratta di esseri umani, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo o le vittime **di reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale**. In risposta alle carenze individuate nella valutazione, gli Stati membri **possono** stabilire protocolli o orientamenti specifici che organizzino le azioni dei servizi di assistenza specialistica per rispondere in modo **adeguato** alle molteplici necessità delle vittime con esigenze specifiche. Tali protocolli **o orientamenti** dovrebbero essere elaborati in coordinamento e cooperazione tra **i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità centrali, secondo la struttura interna o la ripartizione delle competenze negli Stati membri**, le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell'azione penale, **le autorità giudiziarie** e le autorità competenti per il trattenimento, **in consultazione con** i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime.

- (8) Per evitare le gravi conseguenze della vittimizzazione in età precoce, che possono incidere negativamente sull'intera vita delle vittime, è fondamentale garantire che tutte le vittime minorenni ricevano il massimo livello di assistenza e di protezione. **Tutte le autorità competenti dovrebbero adottare un approccio a misura di minore. È importante inoltre che le vittime minorenni più vulnerabili, in funzione delle esigenze individuali, e in special modo i minori vittime di abusi sessuali, beneficino di servizi di assistenza e di protezione mirati e integrati che includano un approccio basato sul coordinamento e sulla cooperazione fra le autorità giudiziarie e i servizi sociali [...]. Gli Stati membri sono incoraggiati, ove possibile, a fornire tali servizi nella medesima sede.** [...] Affinché la vittima minorenne sia protetta efficacemente nei casi in cui un reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale **di modo che sorga un conflitto di interessi tra il minore vittima del reato e il titolare della responsabilità genitoriale**, è stata aggiunta una disposizione per garantire che **ogni atto che richieda il consenso nell'ambito di un procedimento penale**, come [...] la denuncia di un reato, lo svolgimento di colloqui medici o forensi ovvero l'indirizzamento verso servizi di assistenza o di sostegno psicologico, **secondo quanto stabilito dal diritto nazionale**, non **sia subordinato** al consenso del titolare della responsabilità genitoriale, sempre tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

(8 bis) La partecipazione a un processo può essere un'esperienza emotivamente difficile e impegnativa per le vittime. Per questa ragione, tutte le vittime che hanno bisogno di informazioni e di sostegno emotivo presso i locali giudiziari in cui si svolgono i procedimenti penali, in particolare in caso di gravi reati, dovrebbero ricevere le informazioni appropriate sugli aspetti organizzativi della fase processuale del procedimento giudiziario penale, nonché sostegno emotivo. Il sostegno emotivo può essere inteso come un approccio empatico nei confronti della vittima affinché si senta accettata e al sicuro e possa esprimersi liberamente. Può essere fornito, ad esempio, dal personale giudiziario, da volontari formati o dalle autorità competenti quali definite dagli Stati membri. Tale assistenza non richiede la messa a disposizione di strutture supplementari o la presenza permanente di servizi di assistenza alle vittime nei locali giudiziari.

- (9) Tutte le vittime nell'Unione [...], **a seconda della** loro posizione nel procedimento penale, dovrebbero avere il diritto di **ricevere informazioni sulle** decisioni [...] adottate nei procedimenti giudiziari **riguardanti** le misure speciali di protezione destinate alle vittime con esigenze particolari di protezione. **Il diritto nazionale può offrire alle vittime la possibilità di chiedere il riesame di tali decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario.** Le norme procedurali in base alle quali le vittime possono chiedere il riesame di tali decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale. [...]

(9 bis) La protezione dei dati personali della vittima può essere uno strumento importante per prevenire la vittimizzazione secondaria e ripetuta, l'intimidazione e le ritorsioni. La vittima può indicare una possibile preoccupazione in merito al rischio, per se stessa o per una terza persona, di essere esposta a minacce o violenze in seguito alla divulgazione di determinati dati di contatto personali all'autore del reato, sulla cui base l'autorità competente effettuerà una valutazione finale. Se le autorità competenti, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale, verificano d'ufficio o su richiesta della vittima che vi possa essere il rischio che la vittima o una terza persona siano esposte a minacce o violenze, determinati dati di contatto personali non dovrebbero essere comunicati all'autore del reato, a meno che la mancata divulgazione di tali informazioni pregiudichi i diritti della difesa.

- (10) Tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione tempestiva, adeguata, efficiente e proporzionata, **effettuata conformemente alle procedure nazionali**. È fondamentale che le vittime ricevano l'assistenza e la protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione dovrebbe **durare tutto il tempo necessario, in base alle esigenze individuali delle vittime**. Ciò significa che dovrebbe avvenire a fasi: **alcune vittime avranno solo contatti con i servizi di polizia, altre invece passeranno attraverso ulteriori fasi di valutazione individuale. Le esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione possono cambiare nel corso del procedimento penale. Tutte le vittime dovrebbero essere oggetto di una valutazione il prima possibile, ad esempio al primo contatto con le autorità competenti, per esempio le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell'azione penale, per garantire l'individuazione dei soggetti più vulnerabili sin dall'inizio del procedimento. Nelle fasi successive, le vittime che necessitano di una valutazione rafforzata dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti o da qualsiasi altra istituzione, organizzazione o organismo, come i servizi di assistenza alle vittime e ove possibile gli psicologi. Il contatto con le linee telefoniche di sostegno non dovrebbe essere considerato il primo contatto con le autorità competenti.** La valutazione individuale dovrebbe inoltre prendere in considerazione, **in base alle informazioni disponibili**, la situazione dell'autore del reato, che può avere precedenti di violenza, essere in possesso di armi o fare abuso di droghe, e rappresentare così un rischio maggiore per le vittime. La valutazione individuale delle esigenze delle vittime dovrebbe comportare, oltre alle esigenze di protezione, anche quelle di assistenza. È fondamentale individuare i soggetti che hanno bisogno di assistenza speciale in modo da fornire loro sostegno mirato, come un aiuto psicologico [...]. **Gli Stati membri possono stabilire l'organizzazione pratica della valutazione individuale mediante qualsiasi protocollo o orientamento pertinente, come previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i dati personali siano trattati conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, che può richiedere, se del caso, l'adozione di misure legislative.**

(11) In esito alla valutazione rafforzata delle esigenze di protezione delle vittime, i soggetti che necessitano di protezione fisica dovrebbero poterla ricevere in una forma adeguata alla loro situazione particolare. Le misure in questo senso **possono, conformemente al diritto nazionale**, includere la presenza delle autorità di contrasto **o di altri organismi che forniscono protezione fisica**, oppure l'allontanamento **dell'autore del reato dalla vittima** sulla base di ordini di protezione nazionali. Tali misure possono essere di natura penale, amministrativa o civile.

(12) [...] ¹¹[...]

¹¹ [...]

- (13) Se nei sistemi giudiziari nazionali mancano cooperazione e coordinamento fra i soggetti che vengono in contatto con le vittime, queste non possono esercitare realmente i loro diritti all'informazione, all'assistenza e alla protezione secondo le proprie esigenze individuali. Senza stretta cooperazione e coordinamento **tra i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità centrali, secondo la struttura interna o la ripartizione delle competenze negli Stati membri, le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell'azione penale, le autorità giudiziarie e le autorità competenti per il trattenimento, in consultazione con** i servizi di giustizia riparativa [...] e i servizi di assistenza alla vittime, è difficile per queste ultime esercitare effettivamente i propri diritti ai sensi della **presente** direttiva [...]. Sono incoraggiate a inserirsi in questo sistema di cooperazione e coordinamento anche altre autorità, come quelle sanitarie e dell'istruzione e i servizi sociali. Questo vale in particolare nei casi di vittime minorenni.

- (14) È essenziale stabilire protocolli **o orientamenti** per garantire **ad esempio** che le vittime ricevano informazioni sui loro diritti e sul loro caso e che siano oggetto di una valutazione adeguata che consenta loro di ricevere assistenza e protezione corrispondenti alle rispettive esigenze individuali e in evoluzione. I protocolli **o gli orientamenti non vincolanti** dovrebbero essere stabiliti **in modo da corrispondere** al meglio agli ordinamenti giuridici nazionali e all'organizzazione della giustizia negli Stati membri. **Tali protocolli o orientamenti possono riguardare** le azioni di comunicazione delle informazioni alle vittime e **dovrebbero** facilitare la denuncia dei reati alle vittime più vulnerabili, comprese quelle in stato di trattenimento, e la valutazione individuale delle esigenze delle vittime. **Per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni alle vittime, i protocolli possono garantire che tali informazioni siano semplici e di facile comprensione, fornite in modo tempestivo, ripetute nel tempo e comunicate in diverse forme, anche oralmente, per iscritto e per via elettronica. Per quanto riguarda le vittime in stato di trattenimento, i protocolli possono specificare l'accesso delle vittime alle informazioni sui loro diritti, i metodi di denuncia dei reati e l'accesso all'assistenza e alla protezione secondo le loro esigenze. I protocolli o gli orientamenti possono** impartire istruzioni generali sul modo in cui intervenire in modo complessivo in funzione dei servizi e delle azioni di cui alla **presente** direttiva [...], senza tuttavia trattare singoli casi. **In tale contesto, è importante che gli Stati membri adottino, ove opportuno, le misure necessarie per consentire la raccolta e la condivisione di informazioni, comprese informazioni contenenti i dati personali delle vittime, fra le autorità competenti e i servizi di assistenza alle vittime, per garantire l'accesso alle informazioni e un'adeguata assistenza e protezione a ciascuna di esse. L'elaborazione dei protocolli o degli orientamenti dovrebbe lasciare impregiudicati i metodi già esistenti di cooperazione e coordinamento tra le autorità competenti e i soggetti che vengono in contatto con le vittime negli Stati membri.**

- (14 bis) Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione potrebbero comprendere, ad esempio, e-mail, chat dal vivo su Internet, videochiamate e portali online con accesso alle informazioni per i partecipanti registrati. Gli Stati membri sono liberi di decidere quali mezzi di comunicazione siano i più adatti in relazione alle diverse disposizioni della presente direttiva. Le informazioni ottenute a seguito del primo contatto con un'autorità competente possono essere fornite elettronicamente in un formato standard. Le vittime dovrebbero poter continuare a disporre, ove lo desiderino, di modalità di comunicazione in presenza, ivi compreso con le autorità competenti e con i servizi di assistenza. Qualora richiedano metodi specifici di identificazione e firma elettronica, i sistemi nazionali degli Stati membri dovrebbero offrire alle vittime residenti in altri Stati membri pari opportunità di accesso conformemente al regolamento eIDAS.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse umane e finanziarie sufficienti a garantire un'effettiva conformità con le misure stabilite nella **presente** direttiva [...]. Particolare attenzione dovrebbe essere accordata all'istituzione di linee telefoniche di sostegno, garantendo il corretto funzionamento dei servizi di assistenza specialistica e la valutazione individuale delle esigenze di protezione e di assistenza delle vittime, anche quando tali servizi sono forniti da organizzazioni non governative.

- (16) L'Unione e gli Stati membri sono parti della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità¹² e sono vincolati dagli obblighi che impone nella misura delle rispettive competenze. Ai sensi dell'articolo 13 di tale convenzione gli Stati parti sono tenuti a garantire l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, da cui la necessità di garantire accessibilità e fornire un accomodamento ragionevole in modo che le vittime con disabilità possano esercitare i loro diritti di vittime su un piano di parità con le altre. **Ai sensi dell'articolo 2 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, per "accomodamento ragionevole" si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.** I requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ possono facilitare l'applicazione di tale convenzione e garantire che le persone con disabilità possano esercitare i diritti di cui alla **presente** direttiva [...].
- (17) Eurojust dovrebbe garantire che venga data adeguata considerazione alle richieste riguardanti i diritti delle vittime conformemente al mandato conferitole dal regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.

¹² GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

¹³ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

¹⁴ **Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).**

- (18) La raccolta di dati precisi e coerenti e la pubblicazione tempestiva di tali dati e di statistiche sono fondamentali per avere un quadro completo dei diritti delle vittime di reato nell'Unione. L'introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di raccogliere e comunicare ogni tre anni in modo armonizzato alla Commissione dati, **ove disponibili a livello centrale**, relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato dovrebbe costituire un passo importante per garantire l'adozione di politiche e strategie basate su dati. L'Agenzia per i diritti fondamentali dovrebbe continuare ad aiutare la Commissione europea e gli Stati membri a raccogliere, produrre e diffondere statistiche sulle vittime di reato, e **comunicare i dati disponibili a livello centrale indicanti** come esse abbiano avuto accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.
- (19) Conformemente al principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri devono istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dalla legislazione dell'UE. **Sulla base della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovrebbe** essere disponibile un ricorso effettivo nel caso in cui i diritti previsti dalla **presente** direttiva [...] siano pregiudicati o negati in tutto o in parte.
- (19 bis) In quanto direttiva orizzontale, la presente direttiva non pregiudica disposizioni più ampie contenute in altri atti dell'Unione che si occupano in modo più mirato delle esigenze specifiche di particolari categorie di vittime, quali le vittime della tratta di esseri umani, le vittime di abusi sessuali, i minori vittime di sfruttamento sessuale, compreso il materiale pedopornografico, le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica e le vittime del terrorismo.**

- (20) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri - data la necessità di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale garantendo la fiducia nella parità di accesso ai diritti delle vittime indipendentemente dal luogo dell'UE in cui sia stato commesso il reato - ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure previste, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(22) [...]A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del **27 ottobre 2023**, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.[...]

[...]

(23) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX XX 2023]¹⁶.

(24) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2012/29/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁶ [OP: nota a piè di pagina una volta disponibile].

Articolo 1

La direttiva 2012/29/UE è così modificata:

- 1) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 3 bis

Linea telefonica di sostegno per le vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire linee telefoniche di sostegno per le vittime, che siano facilmente accessibili, di agevole utilizzo, gratuite e riservate, e che:
 - a) forniscano alle vittime le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - b) offrano sostegno emotivo;
 - c) indirizzino le vittime verso servizi di assistenza specialistica e/o linee telefoniche di sostegno **specialistiche**, se necessario.
2. Gli Stati membri garantiscono la messa a disposizione del servizio di sostegno di cui al paragrafo 1 tramite una linea telefonica **raggiungibile tramite il** numero armonizzato UE "116 006", **che può funzionare in aggiunta a qualsiasi numero nazionale esistente, e può fornire tali servizi anche** mediante altre tecnologie dell'informazione e della comunicazione **sicure e accessibili, tra cui le applicazioni online e i siti web.**
3. Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire la disponibilità dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 **nella o nelle lingue ufficiali degli Stati membri, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri si adoperano per garantire la prestazione di tali servizi in almeno un'altra delle** lingue più utilizzate nello Stato membro.
4. Le linee di sostegno possono essere istituite da organizzazioni pubbliche o non governative e possono essere organizzate su base professionale o volontaria.";

2) è inserito l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Denuncia dei reati

1. Gli Stati membri assicurano che le vittime possano denunciare i reati alle autorità competenti, **se del caso e in aggiunta ai metodi di denuncia già esistenti**, attraverso tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e di agevole utilizzo. Tale possibilità include, ove fattibile, la presentazione di prove. **Tali possibilità non pregiudicano le norme procedurali nazionali relative alla formalizzazione delle denunce online e alla presentazione delle prove.**

[...]

2. Gli Stati membri garantiscono che le vittime possano effettivamente denunciare reati commessi in strutture di trattenimento. Le strutture di trattenimento comprendono, oltre alle carceri, i centri di trattenimento e le celle di sicurezza per indagati e imputati, **nonché** le strutture specializzate di trattenimento per i richiedenti protezione internazionale e i centri di permanenza per i rimpatri.

La possibilità di denunciare effettivamente i reati si applica anche ai centri di accoglienza che ospitano richiedenti e beneficiari di protezione internazionale.

3. Quando [...] un minore **contatta le autorità competenti per** denunciare un reato, gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia siano sicure, **si svolgano in modo riservato conformemente al diritto nazionale, siano** concepite a misura di minore e a questi accessibili, e che il linguaggio utilizzato sia consono all'età e alla maturità del denunciante.

[...]"

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri garantiscono che le vittime siano contattate dai pertinenti servizi di assistenza generale o specialistica se la valutazione individuale di cui all'articolo 22 dimostra la necessità di assistenza e la vittima acconsente a essere contattata da tali servizi o se la vittima chiede assistenza.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. **Gli Stati membri mirano a garantire che i servizi di assistenza alle vittime restino operativi in tempi di crisi, come emergenze sanitarie [...] o altri stati di emergenza, al fine di far fronte almeno alle esigenze di base delle vittime.**"

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) sostegno emotivo e, ove disponibile, psicologico [...]. Se la particolare esigenza di **ulteriore** sostegno psicologico è stata dimostrata dalla valutazione individuale di cui all'articolo 22, **gli Stati membri agevolano l'indirizzamento delle vittime verso servizi in grado di fornire ulteriore sostegno psicologico, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale, tenendo conto di eventuali protocolli o orientamenti pertinenti di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1.**";

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) assistenza mirata e integrata, compresi il sostegno per il trauma subito e la relativa consulenza, a vittime con esigenze specifiche, come le vittime di violenza sessuale, le vittime di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*]¹⁷, le vittime della tratta di esseri umani **di cui alla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime)**, le vittime della criminalità organizzata, le vittime con disabilità, le vittime di sfruttamento, le vittime di reati basati sull'odio, le vittime del terrorismo e le vittime di **reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.**";

¹⁷ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari, **in conformità delle procedure nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 1**, per rispondere in modo **adeguato** alle molteplici necessità delle vittime con esigenze specifiche **tenendo conto di eventuali protocolli o orientamenti pertinenti** di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 1, lettera c).";

5) al capo 2 è inserito l'articolo 9 bis seguente:

"Articolo 9 bis

Servizi di assistenza mirati e integrati per i minori

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la disponibilità di servizi **di assistenza** mirati e integrati per le vittime minorenni, che forniscano in modo consono all'età l'assistenza e la protezione necessarie per rispondere in modo esauriente alla molteplicità delle loro esigenze.
2. L'assistenza mirata e integrata per le vittime minorenni prevede, **in conformità del paragrafo 4**, un meccanismo multiagenzia coordinato che include i seguenti servizi:
 - a) la comunicazione delle informazioni **di cui all'articolo 4**;
 - b) esami medici;
 - c) sostegno emotivo e psicologico;
 - d) la possibilità di denunciare i reati;
 - e) la valutazione individuale delle esigenze di protezione e di assistenza di cui all'articolo 22;
 - f) la registrazione audiovisiva delle deposizioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, **lettera a)**.

3. I servizi di cui al paragrafo 2 **possono essere forniti, del tutto o in parte**, nella medesima sede.
4. **I servizi di cui al paragrafo 2 sono forniti in base alle esigenze individuali delle vittime. È rivolta particolare attenzione alla gravità del danno subito dalle vittime minorenni, segnatamente danni derivanti da reati a sfondo sessuale."**
- 6) sono inseriti gli articoli 10 bis e 10 ter seguenti:

"Articolo 10 bis

Diritto di ricevere informazioni e sostegno emotivo presso i locali giudiziari

Gli Stati membri **adottano le misure necessarie a garantire che le vittime ricevano**, presso i locali giudiziari, [...] informazioni **generali sugli aspetti organizzativi della fase processuale del procedimento giudiziario penale** e sostegno emotivo. **Tali informazioni e sostegno sono forniti ove necessario in base alle esigenze individuali delle vittime.**

Articolo 10 ter

Diritto a informazioni sulle decisioni adottate nell'ambito del procedimento giudiziario

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime, **conformemente al loro status nel procedimento penale quale definito nel diritto nazionale**, siano informate senza indugio delle decisioni **di cui all'articolo 23, paragrafo 3**, adottate nel procedimento giudiziario [...]. **Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le vittime di chiedere il riesame delle decisioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 3.** [...]

2. **Qualora le vittime chiedano il riesame di una decisione a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, le norme procedurali di tale riesame sono stabilite dal diritto nazionale.**

[...] Le decisioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 3, e l'eventuale valutazione del riesame di tali decisioni non prolungano irragionevolmente il procedimento penale.";

[...]

7) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di ricorrere nella misura del possibile, **a norma del diritto nazionale e dell'Unione**, alle disposizioni relative alla videoconferenza [...] per facilitare alle vittime che risiedono all'estero la partecipazione al procedimento penale, **in base al loro status stabilito dalle norme procedurali applicabili**.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. **a norma del regolamento (UE) 2018/1727¹⁸**, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano chiedere assistenza a Eurojust e trasmettere a tale agenzia le informazioni volte a facilitare la cooperazione con le autorità competenti degli altri Stati membri nei casi transfrontalieri.";

8) all'articolo 21 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Gli Stati membri **adottano le misure necessarie al fine di garantire che, qualora le autorità competenti, d'ufficio o su richiesta della vittima, verifichino che vi possa essere il rischio che la vittima o una terza persona siano esposte a minacce o violenze**, l'autore del reato non possa ricevere [...] dati personali riguardanti [...] il luogo di residenza **della vittima o altri dati di contatto equivalenti, a meno che la mancata divulgazione di tali informazioni pregiudichi i diritti della difesa**.";

¹⁸ **Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).**

9) l'articolo 22 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di assistenza e di protezione";

b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, **conformemente alle procedure nazionali**, per individuare le specifiche esigenze di assistenza e di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), **in relazione all'ulteriore sostegno psicologico, dell'articolo 9bis** e degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.";

c) è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. La valutazione individuale è avviata **il prima possibile, ad esempio al** primo contatto fra la vittima e le autorità competenti, e dura per tutto il tempo necessario in base alle specifiche esigenze di ciascuna vittima. Qualora il risultato della fase iniziale della valutazione individuale effettuata dalla prima autorità di contatto dimostri la necessità di continuare tale valutazione, ciò avviene, **ove del caso, in coordinamento** con le istituzioni e gli organismi competenti a seconda della fase della procedura e delle esigenze individuali della vittima conformemente ai protocolli **o agli orientamenti pertinenti** di cui all'articolo 26 bis.";

d) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. La valutazione individuale tiene conto degli elementi seguenti:

- a) le caratteristiche personali della vittima, comprese esperienze rilevanti di discriminazione, anche qualora basate su una combinazione di diversi motivi, come [...] il genere, l'età, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, la lingua, la razza o l'origine sociale o etnica, l'orientamento sessuale;
- b) il tipo o la natura del reato;
- c) le circostanze del reato;
- d) la relazione fra la vittima e l'autore del reato e **il rischio che rappresenta l'autore del reato.**

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione:

- a) alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato;
- b) alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere collegati in particolare alle loro caratteristiche personali;
- c) alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato.

In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani, della violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica, della violenza o dello sfruttamento sessuale o di reati basati sull'odio, le vittime di **reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale** e le vittime con disabilità.

Particolare attenzione è accordata alle vittime che rientrano in più di una di tali categorie.";

e) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione al rischio che rappresenta l'autore del reato **di cui al paragrafo 2, lettera d).** Tale **rischio può includere** il rischio di comportamento violento e di lesioni personali, l'uso di armi, il coinvolgimento in un gruppo della criminalità organizzata, l'abuso di alcol o di sostanze stupefacenti, il maltrattamento di minori, problemi di salute mentale, comportamenti persecutori (stalking), l'espressione di minacce o l'istigazione all'odio.";

f) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ai fini della presente direttiva i minori vittime di reato sono presunti avere specifiche esigenze di assistenza e di protezione essendo esposti al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni. Per determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio dalle misure speciali previste a norma degli articoli 23 e 24, i minori vittime di reato sono oggetto della valutazione individuale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo. La valutazione individuale dei minori vittime di reato è organizzata nel quadro dei servizi di assistenza mirati e integrati di cui all'articolo 9 bis.";

g) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La valutazione individuale è effettuata con la stretta partecipazione della vittima e tiene conto dei suoi desideri, compresa l'eventuale volontà di non avvalersi delle misure speciali secondo il disposto degli articoli 8, 9, 9 bis, 23 e 24.";

h) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. **Gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale sia riesaminata in base alle esigenze individuali della vittima** di modo che le misure di assistenza e di protezione si riferiscano **alle esigenze individuali** in evoluzione di quest'ultima. Qualora gli elementi alla base siano mutati in modo sostanziale, gli Stati membri provvedono affinché la valutazione individuale sia aggiornata durante l'intero corso del procedimento penale.";

10) all'articolo 23, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, gli Stati membri provvedono a che le vittime con esigenze specifiche di protezione che si avvalgono delle misure speciali individuate sulla base di una valutazione individuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, possano avvalersi delle misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.";

11) all'articolo 23, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) tutte le audizioni delle vittime di violenza sessuale, di violenza di genere, comprese la violenza contro le donne e la violenza domestica di cui alla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [*sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*]¹⁹, salvo il caso in cui siano svolte da un pubblico ministero o da un giudice, sono svolte da una persona dello stesso sesso della vittima, qualora la vittima lo desideri, a condizione che non risulti pregiudicato lo svolgimento del procedimento penale.";

¹⁹ Direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (GU ...).

12) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Durante il procedimento penale le vittime con esigenze specifiche di protezione individuate a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, possono avvalersi di misure [...] che ne garantiscono la protezione fisica. **Tali misure possono comprendere:**

- a) la presenza continua o temporanea delle autorità di contrasto **o di altri organismi che forniscono protezione fisica conformemente al diritto nazionale;**
- b) misure di allontanamento, ordinanze restrittive o ordini di protezione per tutelare le vittime da qualsiasi atto di violenza **conformemente al diritto nazionale.**";

13) all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Qualora il reato coinvolga il titolare della responsabilità genitoriale **di modo che sorga un** conflitto di interessi tra il minore vittima del reato e il titolare della responsabilità genitoriale, gli Stati membri tengono in considerazione l'interesse superiore del minore e provvedono affinché, **secondo quanto stabilito dal diritto nazionale**, ogni atto che richieda il consenso non sia subordinato al consenso del titolare della responsabilità genitoriale.";

14) al capo 5 sono inseriti gli articoli seguenti:

Protocolli **o orientamenti** nel quadro del coordinamento e della cooperazione **negli Stati membri**

1. Gli Stati membri istituiscono e applicano specifici protocolli **o orientamenti non vincolanti** per l'organizzazione dei servizi e delle azioni di cui alla presente direttiva da parte delle autorità competenti e dei soggetti che vengono in contatto con le vittime. Tali protocolli **o orientamenti** sono elaborati in coordinamento e cooperazione tra **i pertinenti portatori di interessi, quali le autorità centrali, secondo la struttura interna o la ripartizione delle competenze negli Stati membri**, le autorità di contrasto, le autorità responsabili dell'azione penale, **le autorità giudiziarie** e le autorità competenti per il trattenimento, **in consultazione con i servizi di giustizia riparativa e i servizi di assistenza alle vittime, al fine di rispondere alle esigenze individuali delle vittime. Gli Stati membri sono incoraggiati a provvedere affinché, come minimo, attraverso i protocolli o gli orientamenti** specifici [...]:
 - a) le vittime ricevano informazioni adeguate alle loro esigenze individuali e in evoluzione; [...]
 - b) le vittime che si trovano in strutture di trattenimento **o in centri di accoglienza che ospitano i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, di cui all'articolo 5, paragrafo 3,**
[...] possano beneficiare di misure di facilitazione della denuncia dei reati;
[...]

- c) la valutazione individuale delle esigenze delle vittime in materia di assistenza e di protezione di cui all'articolo 22 e la prestazione di servizi di assistenza per le vittime con esigenze specifiche tengano conto delle esigenze individuali delle vittime nelle varie fasi del procedimento penale;
 - d) **siano forniti la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo adeguato alle molteplici necessità delle vittime con esigenze specifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 4.**
2. Gli Stati membri provvedono affinché i protocolli **o gli orientamenti** di cui al paragrafo 1 siano rivisti **all'occorrenza** per garantirne l'efficacia, **come ad esempio in caso di modifiche significative del diritto nazionale.**

[...]

Articolo 26 ter

Uso [...] delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di reato possano esercitare i diritti di cui all'articolo 3 bis, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 5 bis, **paragrafi 1 e 4**, all'articolo 6, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, **nonché** all'articolo 10 ter **con riguardo all'informazione delle vittime in merito alle decisioni adottate nei procedimenti giudiziari, avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.**
2. Alle vittime di reato non è precluso accedere o altrimenti avvalersi, **ove disponibili, dei servizi forniti dai** sistemi nazionali che offrono **le tecnologie dell'informazione e della comunicazione** di cui al paragrafo 1 per il fatto che risiedono in un altro Stato membro.

3. Qualora i sistemi nazionali che offrono **le tecnologie dell'informazione e della comunicazione** richiedano l'uso di un'identificazione, di firme e di sigilli elettronici, gli Stati membri consentono l'uso di regimi di identificazione elettronica notificati, di firme elettroniche qualificate e di sigilli elettronici qualificati di qualsiasi altro Stato membro conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

Articolo 26 quater

Diritti delle vittime con disabilità

1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime con disabilità beneficino su base di uguaglianza con gli altri **delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione** di cui all'articolo 26 ter della presente direttiva, ottemperando ai requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio²¹.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime con disabilità possano accedere su base di uguaglianza con gli altri a ogni procedura come pure ai servizi di assistenza e alle misure di protezione di cui alla presente direttiva in linea con i requisiti di accessibilità di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882.

Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta, alle vittime con disabilità sia fornito un accomodamento ragionevole.

²⁰ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

²¹ Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

Articolo 26 quinquies

[...]

"Articolo 27 bis

[...]



[...]

15) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Articolo 28

Comunicazione di dati e statistiche

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per istituire un sistema di raccolta, produzione e diffusione di statistiche sulle vittime di reato. Le statistiche comprendono, **ove disponibili a livello centrale, i** dati relativi all'applicazione delle procedure nazionali in materia di vittime di reato, **che possono comprendere** il numero e il tipo dei reati denunciati come pure il numero, l'età e il sesso delle vittime [...]. Includono inoltre **i dati disponibili a livello centrale indicanti** il modo in cui le vittime hanno avuto accesso ai diritti previsti dalla presente direttiva. **Ai fini delle statistiche di cui alla presente disposizione, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti sulla base dei pertinenti strumenti dell'Unione.**

2. Gli Stati membri **si adoperano per raccogliere** le statistiche di cui al presente articolo sulla base di una disaggregazione comune sviluppata in cooperazione con la Commissione (Eurostat). Essi trasmettono tali dati alla Commissione (Eurostat) ogni tre anni. I dati trasmessi non contengono dati personali.
3. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali aiuta gli Stati membri e la Commissione a raccogliere, produrre e diffondere **le statistiche disponibili** sulle vittime di reato, e a **comunicare i dati disponibili indicanti il** modo in cui esse hanno avuto accesso ai diritti di cui alla presente direttiva.
4. La Commissione (Eurostat) assiste gli Stati membri nella raccolta dei dati di cui al paragrafo 1, anche stabilendo norme comuni. [...]
5. Gli Stati membri rendono pubbliche le statistiche raccolte. Tali statistiche non contengono dati personali.";

[...]

16) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Relazioni della Commissione e riesame

Entro [*sei anni dall'adozione*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa l'attuazione tecnica.

La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa."

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva [*entro due anni dalla sua entrata in vigore*], ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 26 ter, che sono adottate e pubblicate [*entro quattro anni dall'entrata in vigore*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente/La presidente

Il presidente